



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 150/24

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati

Antonio Marco Canu

Presidente relatore

Walter Berruti

Giudice

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 30585 del registro di

segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

Bozzini Tiziana, nata a Milano il 14.08.1959 ed ivi residente in via

Palmi n. 18 - C.F. BZZTZN59M54F205Y, rappresentata e difesa

dall'Avv.to Enzo Giacometti del Foro di Monza (domicilio digitale

PEC: enzo.giacometti@monza.pecavvocati.it);

Urso Stefano, nato a Caltanissetta il 20.10.1962 e residente ad Arosio

(CO) in via Trieste n. 4 A - C.F. RSUSFN62R20B429R, rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Maurizio Bernasconi del Foro di Varese, fax:

0332/216035, pec: maurizio.bernasconi@varese.pecavvocati.it e Franco

Silva del Foro di Monza (PEC: franco.silva@monza.pecavvocati.it), con

domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Bernasconi in

Varese, Via Morosini n. 15.

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024, con l'assistenza

del segretario Barbara Marta Pisani, il Pubblico ministero Marcella

Tomasi, l'avv. Enzo Giacometti per Bozzini e l'avv. Maurizio Bernasconi per Urso. Con il consenso delle parti è stata data per letta la relazione di causa.

FATTO

Il Procuratore regionale ha contestato ai signori Bozzini Tiziana e Di Santo Davide, all'epoca dei fatti dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Milano, un danno patrimoniale recato all'amministrazione di appartenenza, conseguente alla commissione di alcuni reati. Agli stessi e al signor Urso Stefano è stato altresì contestato il danno all'immagine della medesima amministrazione che sarebbe stato da loro provocato mediante condotte penalmente rilevanti.

I fatti che caratterizzano la vicenda hanno dato origine a un processo penale che è esitato in sentenza di applicazione della pena su richiesta (sentenza Tribunale Milano n. 3212/2021, divenuta irrevocabile in data 01.07.2022), con la quale Bozzini Tiziana è stata condannata alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione per i reati di corruzione (art. 319 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), Di Santo Davide è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione per fatti anch'essi rientranti nelle medesime fattispecie criminose e Urso Stefano è stato condannato ad anni 2 di reclusione per il reato ex art. 319 c.p.

In estrema sintesi, le indagini penali consentivano di accertare una prassi criminosa sviluppatasi all'interno dell'ufficio in questione. Era appurato che i dipendenti Bozzini e Di Santo erano usi fare mercimonio di copie di atti sottoposti a tasse ipotecarie, rilasciate, a fronte del pagamento di somme di denaro, a soggetti privati, consentendo a

questi ultimi di riceverle pagando, peraltro in contanti e non con forme tracciabili, somme inferiori a quelle dovute (somme che venivano intascate dai funzionari infedeli). Nel caso di Urso, si appurava che questi collaborava, con soggetti privati, onde gestire per conto di costoro, dietro remunerazione, pratiche inerenti all'ufficio, in contrasto con i propri doveri, svolgendo una sorta di lavoro parallelo di carattere privatistico all'interno dell'ufficio pubblico.

Tutti e tre i convenuti hanno presentato deduzioni, non ritenute però idonee a evitare l'emissione dell'atto di citazione.

Il Pubblico ministero, riepilogati gli esiti delle indagini penali, ha contestato ai convenuti Bozzini e Di Santo il danno patrimoniale cagionato all'Agenzia delle Entrate corrispondente al mancato introito delle tasse ipotecarie per l'acquisizione delle ispezioni da parte dei soggetti privati, quantificato in euro 6.974,00 per Bozzini ed euro 29.474,00 per Di Santo.

A tutti e tre i convenuti è stato altresì addebitato il danno all'immagine conseguente alla lesione all'immagine dell'amministrazione, quantificato in complessivi euro 50.000.

Il convenuto Di Santo ha definito la propria posizione in sede di rito abbreviato.

La convenuta Bozzini, rappresentata e difesa dall'Avv. Enzo Giacometti, ha concluso, in via principale, per il rigetto, in tutto o in parte, delle domande di condanna al risarcimento del danno erariale proposte nei suoi confronti dal Procuratore Regionale siccome inammissibili e/o nulle e/o infondate secondo quanto esposto in atti;

in subordine, affinché sia esercitato il potere riduttivo di legge ai fini della equa e proporzionata quantificazione del danno erariale da porsi a carico della convenuta.

In sintesi, la difesa insiste su quanto rappresentato in sede di deduzioni all'invito circa l'avvenuto versamento di euro 4.000 in favore dell'Agenzia delle Entrate a risarcimento del danno patrimoniale, come desumibile dalla contabile di bonifico depositata. Peraltro, si sostiene, ove sussistessero dubbi sulla effettività di tale versamento, potrebbe essere lo stesso giudice contabile, ex art. 94, c.2 cgc, a richiedere d'ufficio informazioni all'amministrazione circa l'avvenuto incasso di detta somma. Si sostiene inoltre che tale versamento avrebbe ripianato interamente il danno sopportato dall'amministrazione, essendo la differenza invocata dalla Procura imputabile alle condotte di soggetti privati coimputati con la Bozzini, non convenibili innanzi alla Corte dei conti, ma il cui apporto alla produzione del danno dovrebbe essere valutato ex art. 83, c. 2 cgc.

Successivamente, la difesa ha depositato una attestazione della cancelleria del giudice penale da cui si desume che il c/c destinatario del bonifico depositato era nella piena ed esclusiva disponibilità dell'autorità giudiziaria e ha allegato l'ordinanza del GIP che dà atto del fatto che l'imputata ha provveduto al versamento della somma provento di reato alla Pubblica amministrazione.

In ordine al danno all'immagine, la difesa sostiene la tesi, supportata da richiami di giurisprudenza, che, dopo la cd. riforma Cartabia, la sentenza di patteggiamento non potrebbe più costituire condizione

dell'azione per danno all'immagine.

Si contesta inoltre che il danno in questione sia indistintamente addebitato a tutti i convenuti, pur se le relative condotte non siano agli stessi comuni (non essendo i convenuti concorrenti nella commissione dei reati a ciascuno di essi imputati). Ciò determinerebbe nullità della domanda ai sensi dell'art. 86, commi 2 lett. c) e 6 cgc. Si sostiene inoltre che non sarebbe stata data prova dell'asserito danno e che, in ogni caso, lo stesso sarebbe stato quantificato in misura abnorme, stante anche il fatto che, nel caso della convenuta, sarebbe possibile, almeno in parte in via equitativa, accertare il profitto illecito ricavato e pervenire quindi all'applicazione del criterio del *duplum*. Si invoca comunque l'applicazione del potere riduttivo, in ragione del comportamento collaborativo tenuto dall'interessata nel corso del procedimento penale.

Il convenuto Urso, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio Bernasconi e Franco Silva, si è costituito in giudizio concludendo in via principale per il rigetto della richiesta di condanna avanzata con l'atto di citazione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto, stante l'assenza di dolo o colpa grave ascrivibile al convenuto, perché sia accertata e dichiarata l'inesistenza del danno all'immagine, in quanto non provato ed assolutamente impercettibile per quanto dimostrato dalle prove acquisite (de relato) nel giudizio e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata dal Pubblico ministero, affinché sia rideterminato il danno riducendone l'importo secondo la formula ritenuta di giustizia dal Collegio.

In sintesi, si sostiene il difetto di prova della condotta illecita (che in

realità si sarebbe sostanziata in una mera assistenza nei confronti dell'utenza, rientrando nella normale prassi degli uffici), considerato che gli elementi a sostegno dell'accusa in sede penale non sono mai stati oggetto di esame in contraddittorio delle parti nel processo penale, stante la scelta del rito alternativo. Al riguardo, si richiama anche la cd. riforma Cartabia in ordine alla non utilizzabilità della sentenza di patteggiamento quale prova nel processo contabile. Si ribadisce la tesi, esposta già in sede di invito, secondo cui non vi sarebbe prova di rapporto sinallagmatico tra atto contrario ai doveri di ufficio ed accettazione dell'utilità da parte dell'Urso (a differenza di quanto avvenuto per gli altri due convenuti).

Parimenti non provato sarebbe il contestato danno all'immagine, che, in subordine, dovrebbe essere quantificato in misura molto ridotta nei confronti del convenuto.

All'udienza pubblica del 10 luglio 2024, fissata per la discussione della causa, i difensori dei convenuti hanno insistito per il rinvio della discussione (come da istanza scritta depositata in Segreteria) in relazione al fatto che le difese non sarebbero state poste nella condizione di esaminare gli atti del procedimento di rito abbreviato a cui è stato ammesso il convenuto Di Santo.

Il Pubblico ministero, nell'opporsi all'accoglimento dell'istanza, ha precisato che la domanda della Procura nei confronti dei convenuti Bozzini e Urso deve intendersi ridotta di un terzo con decurtazione della quota riferita al convenuto Di Santo, ivi compresa la somma che quest'ultimo non ha pagato per effetto della sua ammissione al rito

abbreviato. In sostanza, quindi, la contestazione agli odierni convenuti, in solido tra loro, del danno all'immagine è da intendersi circoscritta all'importo di 50.000 euro, ridotto di un terzo.

Preso atto di tale modifica della domanda, la Sezione ha respinto l'istanza di rinvio della discussione.

Tutte le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. La causa è stata quindi spedita a decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, vanno esaminate le eccezioni preliminari formulate dalle difese dei convenuti.

Si sostiene, in primo luogo, che la modifica apportata all'art. 445 c.p.p. dalla cd. riforma Cartabia determinerebbe l'impossibilità di considerare la sentenza di cd. patteggiamento, emessa dal giudice penale, quale condizione di proponibilità dell'azione per danno all'immagine innanzi alla Corte dei conti. La stessa riforma avrebbe inoltre inciso, in senso negativo, sulla utilizzabilità di detta sentenza quale prova dei fatti oggetto di giudizi diversi da quello penale, ivi compreso il giudizio di responsabilità amministrativa.

Entrambe le eccezioni sono da reputare infondate.

Al riguardo, tenuto conto di quanto dispone l'art. 17, comma 1 delle norme di attuazione al c.g.c., è consentito fare riferimento ai precedenti giurisprudenziali richiamati dal Pubblico ministero in udienza (sentenze di questa Sezione 69/2023, 1/2024, 31/2024 e ordinanza 28/2023). È stato infatti affermato (v. sentenza 1/2024 cit.) che *“la modifica dell'art. 445 cit., in attuazione dell'art. 1, comma 10, lett. a) n. 2 della*

legge delega (L. n. 134/2021), appare diretta a limitare gli effetti extra-penali del provvedimento di applicazione della pena su richiesta e, in particolare, la rilevanza probatoria del fatto storico in esso delineato. Attraverso la novella legislativa è stato invero eliminato il riferimento all'art. 653 c.p.p., che pertanto continua a riguardare le sole decisioni di assoluzione e di condanna. In punto di esegesi, va aggiunto che il terzo periodo della norma citata ribadisce che la sentenza ex art. 444 comma 2 c.p.p. è equiparata ad una sentenza di condanna, mentre l'eccezione prevista dal secondo periodo, valida nel caso non siano state applicate pene accessorie, riguarda eventuali equiparazioni stabilite da disposizioni di legge diverse da quelle penali, dunque non la fattispecie in questione (cfr. questa Sez. n. 69/2023). Ai fini che qui interessano rispetto alla portata della novella, la natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. è stata sovente esclusa dalla Corte dei conti, che ha costantemente ribadito l'autonomia del giudice erariale nell'apprezzamento dei fatti, ai fini dell'accertamento della responsabilità. Questo, infatti, non ha fondamento nella sola sentenza di patteggiamento, bensì nel complesso degli elementi costitutivi della fattispecie di danno, che trovano dimostrazione nelle evidenze allegate a supporto dell'azione, a prescindere dalla circostanza che le stesse fossero pervenute dall'autorità giudiziaria ordinaria e che fossero state oggetto di precedente vaglio da parte del giudice penale. In definitiva, i principi affermati dalla giurisprudenza contabile - secondo cui sebbene la sentenza di patteggiamento non fornisca prova dei fatti nel giudizio, ciò non esclude l'utilizzabilità degli accertamenti fattuali compiuti ai fini penali, ove ritualmente riversati nel fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la condanna risarcitoria - non si

porrebbero comunque in contraddizione con la citata modifica legislativa (cfr. altresì, in questo senso, Sez. Toscana n. 307/2023; Sez. Umbria n. 38/2023; Sez. T.A.A.-Bolzano n. 4/2023)".

Nel caso di specie, l'attore non si è limitato a produrre la sentenza penale, ma ha anche richiamato le risultanze delle indagini eseguite nel corso del processo penale e ha allegato la relativa documentazione, come si dirà appresso.

Altra eccezione preliminare è quella di nullità della citazione ex art. 86, comma 6 c.g.c., il quale prevede che *"la citazione è [...] nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lettera c) ..."*, ovvero *"l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione"*.

Tuttavia, l'atto di citazione enuncia chiaramente il danno (all'immagine) asseritamente recato all'amministrazione, quale conseguenza delle condotte illecite dei convenuti descritte nell'atto, e lo quantifica, in maniera evidentemente equitativa (data la natura del danno in questione), ma indicando i criteri per la sua determinazione (v. pagg. 31 e sgg. della citazione). Il che porta a escludere che ricorra la causa di nullità evocata dalla difesa della convenuta Bozzini. La questione della addebitabilità di tale danno unitariamente a tutti i convenuti ovvero singolarmente a ciascuno di essi in relazione esclusivamente alle condotte individuali (e conseguentemente per la sola parte ad essi imputabile) attiene al merito della causa e non a profili di nullità dell'atto introduttivo che, come detto, non sussistono.

Può quindi procedersi all'esame del merito della causa.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo delle condotte contestate, la domanda risulta fondata.

Per la convenuta Bozzini, la fondatezza dell'accusa si trae sia dagli atti penali (e in particolare dal verbale di interrogatorio, v. doc. 5 allegato alla citazione, file "*Verbale interrogatorio P.M. 24.11.20 - BOZZINI*", da cui emerge la piena ammissione da parte dell'imputata in ordine alla commissione delle condotte illecite a lei contestate), sia dal comportamento tenuto dalla stessa nel presente processo, in cui non ha contestato le condotte medesime (il che determina l'applicazione del principio di non contestazione, trasfuso nel Codice della giustizia contabile all'art. 95, comma 1).

Le condotte in questione sono descritte nei capi di imputazione da 1 a 7 (v. sentenza di applicazione della pena su richiesta n. 3212/2021 cit., doc. 1 allegato alla citazione, file "*3212_21-21172_20 E BN*") e si sostanziano nella illecita consegna a privati di copie di atti senza riscossione delle relative tasse ipotecarie e a fronte del pagamento, da parte dei privati medesimi, di somme di denaro (tranne che nel caso di cui al capo d'imputazione 7).

Considerazioni analoghe valgono per il convenuto Urso, posto che anch'egli, in sede di interrogatorio innanzi al PM penale, ha ammesso gli addebiti a lui contestati (v. doc. 5 allegato alla citazione, file "*Verbale interrogatorio P.M. 24.11.20 - URSO*") e neppure ha contestato, nel presente processo, i fatti posti a fondamento della domanda. Le condotte contestate sono descritte nei capi di imputazione da 23 a 27 (v. sentenza n. 3212/2021 cit.) e si sostanziano nell'aver svolto attività

consulenziali a favore di privati, estranee rispetto ai propri compiti istituzionali e alle mansioni connesse al settore di appartenenza, a fronte del pagamento di somme di denaro o dietro promessa di detto pagamento.

Qualche considerazione ulteriore va però fatta al riguardo, posto che, sebbene le condotte contestate, come detto, non siano negate dal convenuto sul piano puramente fattuale, la sua difesa si basa però su una lettura delle stesse alternativa a quella data in sede penale e dalla Procura contabile.

In sostanza, si sostiene la tesi che la collaborazione fornita dal convenuto ai privati sarebbe rientrata in una normale prassi volta ad agevolare l'utenza affinché ogni pratica venisse impostata correttamente, con conseguente miglioramento dell'efficienza dell'ufficio; tale condotta avrebbe, in definitiva, avvantaggiato anche l'amministrazione che avrebbe introitato tempestivamente le imposte evitando i ritardi dovuti ad eventuali errori commessi dai privati. Le dazioni di denaro al convenuto non sarebbero da porre in relazione sinallagmatica con tale attività "agevolativa".

La tesi non è solo intrinsecamente risibile, ma è anche palesemente smentita dalle risultanze delle indagini penali (intercettazioni telefoniche, pedinamenti, osservazioni, ecc.), i cui esiti sono ben compendati nell'ordinanza del GIP di Milano di applicazione delle misure cautelari, alle pagg. 39-49 (doc. 3 all. alla citazione, *"allegati alla nota 138-1-47 per corte conti"*, file *"Ordinanza"*).

È emerso che il convenuto, lungi dall'essere mosso da nobili intenti di

buon dipendente, unicamente preoccupato di instradare gli utenti nella corretta predisposizione delle pratiche, affinché gli stessi non commettessero errori che poi si sarebbero risolti anche in un danno per l'amministrazione, in relazione ai ritardi che ciò avrebbe comportato nell'incasso dei tributi, era invece uso fare ampio e disinvolto mercato di tale attività "consulenziale". Tant'è che il suo numero di telefono personale circolava tra i privati che avevano bisogno della sua "consulenza" anche per pratiche che esulavano dall'ambito delle sue competenze di ufficio (v. intercettazione telefonica riportata alle pag. 39-40 della citata ordinanza).

La disponibilità ad adiuvarne i privati a fronte di compensi in denaro è dimostrata in tutti gli episodi che hanno formato oggetto dell'imputazione penale.

Capo d'imputazione 23: Montaruli Paola, titolare di uno studio visurista, aveva con Urso frequentazione abituale, come si desume dalla telefonata intercettata il cui contenuto è riportato alle pagg. 40-43 della citata ordinanza, al punto che Urso si rimette a lei per tenere i conti dei compensi che la donna deve versargli per le sue "consulenze" (*"Eh ... Paola ... Ascolta, tieni tu i conti perché io di te mi fido ..."*). La dazione di denaro da parte della Montaruli a Urso è stata verificata attraverso un servizio di osservazione in data 23 marzo 2018, presso la stazione di Busto Arsizio (l'incontro è avvenuto fuori dall'ufficio su richiesta di Urso, come da intercettazione telefonica del 19 marzo 2018, per ovvie ragioni).

Capo d'imputazione 24: anche nel rapporto con Napolitano Rosa,

dipendente di un notaio, Urso si dà da fare per adjuvarla, facendo ricerche negli archivi, ma non certo per spirito di servizio, bensì a fronte di una remunerazione da parte della Napolitano, come emerge dall'intercettazione telefonica dell'11 aprile 2018 (pag. 43 della citata ordinanza).

Capo d'imputazione 25: Urso si rende disponibile a collaborare con Pagani Alberto, figlio di Pagani Riccardo (persona con la quale aveva un pregresso rapporto di "collaborazione"), a fronte di una remunerazione dei suoi "servizi" (come emerso da intercettazioni telefoniche del 26 e del 27 marzo 2018 e dal servizio di o.c.p. del 30 marzo 2018, v. pagg. 44-45 della cit. ordinanza).

Capo d'imputazione 26: Urso ha rapporti di "collaborazione" continuativi e abituali con Pozzi Alessio, dipendente di una società di servizi, ponendosi a sua disposizione per portare direttamente nell'ufficio di Pozzi gli atti relativi ad alcune pratiche da lui curate (anche in questo caso estranee alle sue mansioni), a fronte di remunerazione, come emerge chiaramente dal contenuto dell'intercettazione del 14 febbraio 2018 (pagg. 45-46 della cit. ordinanza). Urso fa presente a Pozzi di avere qualche credito nei suoi confronti per "spesucce", ivi comprese quelle dei viaggi alla volta di Mariano Comense, sede dell'ufficio di Pozzi. Come osserva giustamente il GIP, *"non deve trarre in inganno il riferimento alle sole "spesucce" (per marche da bollo, copie, ecc.), dal momento che viene fatto un esplicito riferimento anche ai viaggi che il pubblico ufficiale ha dovuto sostenere e, quindi, alla gravosità dell'impegno da lui affrontato: si tratta di un*

vero e proprio corrispettivo, valutato anche sulla base delle trasferte che l'indagato ha dovuto sostenere.

È impensabile d'altronde che il pubblico ufficiale abbia affrontato una così faticosa attività, se non in cambio di un'utilità economica, esattamente così come per tutti gli altri suoi "clienti".

Capo d'imputazione 27 (v. pagg. 46-49 della cit. ordinanza): la vicenda, come osserva il GIP, è *“indubbiamente significativa, al fine di comprendere il meccanismo ambientale consolidato e la spregiudicatezza dell'indagato”*.

Urso, su richiesta di Mariani Daniele, titolare di una ditta individuale di geometra in Seregno, si adopera, ovviamente anche in questo caso a fronte di adeguata remunerazione, per fare avere al “cliente” la copia di un atto custodito presso la Conservatoria di Palermo, facendosi parte diligente per individuare all'interno di quell'ufficio un dipendente compiacente. Urso viene esplicitamente contattato in quanto non solo disponibile a tale tipo di operazione, ma individuato come soggetto che potrebbe vantare qualche conoscenza nell'ufficio in questione. Nel corso di una conversazione telefonica del 12 giugno 2018, oggetto di intercettazione, i due discutono apertamente dei “costi” dell'operazione, dopo che Urso è riuscito ad agganciare qualcuno all'interno degli uffici di Palermo disponibile ad effettuare una copia non ufficiale. Urso spiega all'interlocutore che a Milano una tale operazione avrebbe comportato una spesa di almeno 50 euro, ma che, in questo caso, trattandosi di un altro ufficio e considerato il rischio per il soggetto che procede (che deve evidentemente compiere qualcosa di non lecito), deve essere disposto a pagare qualcosa in più.

Per quanto concerne l'elemento psicologico, data la natura delle condotte illecite tenute da entrambi i convenuti, non possono esservi dubbi sulla natura dolosa delle stesse.

Venendo al danno contestato, si è detto che alla sola Bozzini è addebitato il danno patrimoniale corrispondente alle imposte ipotecarie non riscosse dall'erario a fronte delle copie da ella rilasciate a privati.

I Carabinieri hanno quantificato questo danno nella complessiva somma di euro 6.974 (v. relazione Nr. 138/1-33 di prot.2016 del 23 ottobre 2020, doc. 3 allegato alla citazione, file *"138-1-33 esiti perquisizioni e danno erariale.pdf"* e *"allegati alla nota 138-1-33"*, file *"12.1. allegato alla nota della Conservatoria Milano.xlsx"*).

Il danno è stato ripartito dagli inquirenti tra la Bozzini e i privati compartecipi nel reato nella misura del 50% ciascuno. E su questa circostanza insiste la difesa della convenuta per sostenere la tesi che il danno in questione debba essere ridotto alla metà di quello contestato, essendo l'altra metà addebitabile ad altri soggetti.

Tuttavia, come dispone l'art. 1, commi 1-quater e 1-quinquies della legge n. 20/1994, nel caso di danno causato da più persone, la condanna dei compartecipi alla sola parte del danno riferibile all'apporto causale di ciascuno non si applica nel caso di condotte dolose, in cui la responsabilità di ciascun compartecipe è solidale (e quindi si estende all'intero danno), senza che abbia rilievo al riguardo la circostanza che alcuni dei compartecipi non siano soggetti alla giurisdizione contabile.

La ripartizione nei rapporti interni tra corresponsabili è questione

riservata all'eventuale azione di regresso del corresponsabile che abbia risarcito il danno per l'intero.

Il riferimento operato dalla difesa all'art. 83, comma 2 c.g.c. non è pertinente, poiché, come si desume dalla piana lettura della disposizione, essa trova applicazione solo nel caso di responsabilità parziaria.

La difesa eccepisce inoltre che, comunque, dal danno dovrebbe essere defalcata la somma di euro 4.000 che la convenuta ha versato su un c/c nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria (come dimostrato con documentazione depositata in data 5 luglio 2024).

Tuttavia, vi sarebbe ragione di accedere alla richiesta della difesa solo qualora fosse dimostrato che la somma, presumibilmente versata al Fondo Unico di Giustizia, sia stata poi riversata all'amministrazione danneggiata, circostanza che non emerge e non è stata provata dalla convenuta. Come evidenziato dal Pubblico ministero in udienza, il potere istruttorio officioso del giudice sollecitato dalla parte (art. 94, comma 2 c.g.c.) è esercitabile qualora sia necessario per sopperire a obiettive difficoltà che la parte onerata della prova abbia di acquisire la relativa documentazione, ma non può altrimenti tradursi in indebito soccorso alla parte che al detto onere sia venuta meno.

Peraltro, l'eventuale introito della somma da parte dell'Agenzia delle Entrate e gli eventuali risarcimenti eseguiti dai compartecipi nel reato potranno essere fatti valere, se provati, nel successivo grado di giudizio o, in *extrema ratio*, in sede di esecuzione della sentenza.

Ad entrambi i convenuti è contestato dall'attore il danno all'immagine

dell'amministrazione di appartenenza. Tale danno, di cui, come precisato in dibattimento dal Pubblico ministero, i convenuti sono chiamati a rispondere in solido, è stato ridimensionato in euro 33.333,32 rispetto alla somma di euro 50.000 di cui in citazione, avendo tenuto conto il requirente della quota addebitabile al convenuto Di Santo, la cui posizione è stata definita in sede di giudizio con rito abbreviato.

Come è noto, il danno all'immagine della pubblica amministrazione di cui si discute in sede di giudizio di responsabilità amministrativa innanzi a questa Corte è azionabile in presenza di un presupposto di proponibilità dato dalla sentenza di condanna penale irrevocabile per delitti commessi in danno della pubblica amministrazione (art. 51, comma 7 c.g.c.), presupposto che ricorre nella fattispecie, giusta quanto detto sopra.

Venendo al danno e alla relativa quantificazione, va detto che il diritto all'immagine della P.A. trova il suo fondamento nell'art. 2 Cost., che riconosce i diritti inviolabili della persona (sia fisica, che giuridica).

Il generale dovere che tutti i cittadini hanno di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le leggi nel caso dei dipendenti pubblici si declina, ex art. 54 Cost., in quello di adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore, e tale dovere è in larga parte orientato alla tutela dell'immagine e del prestigio della P. A. Le SS.RR. di questa Corte (n. 1/QM/2011) hanno ulteriormente chiarito che *"il danno all'immagine della Pubblica amministrazione ("non patrimoniale"), anche se inteso come "danno c.d. conseguenza", è costituito "dalla lesione all'immagine dell'ente, "conseguente" ai fatti lesivi produttivi della lesione*

stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento”.

La lesione dell’immagine pubblica, come sopra definita, opera su un duplice piano, interno ed esterno: all’esterno, per la diminuita considerazione nell’opinione pubblica o in quei settori in cui opera l’Amministrazione danneggiata, e all’interno, per l’incidenza negativa sugli agenti che compongono i suoi organi.

Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell’immagine, non è indispensabile la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito. Tali elementi vanno sì considerati, ma quali aggravanti.

Nella specie, peraltro, il *clamor* ha interessato anche l’opinione pubblica essendo stata resa pubblica la vicenda in oggetto tramite i mezzi di informazione (v. doc. 11 allegato alla citazione).

Le modalità della condotta illecita tenuta dai convenuti rendono evidente la gravità della lesione inferta alla reputazione dell’amministrazione.

Non solo i reati commessi hanno, singolarmente considerati, la potenzialità, in ragione della loro intrinseca gravità, per incrinare la fiducia della collettività nel buon andamento e nell’imparzialità della pubblica amministrazione, ma tale effetto è potenziato da quanto emerso con evidenza dalle indagini e dalle stesse ammissioni dei rei, ovverosia che le condotte illecite, lungi dall’essere episodiche, si inserivano invece in una prassi criminale consolidata, all’interno di un

ambiente lavorativo “tossico” ben descritto nell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, più volte richiamata, alle pagg. 50-51. Consuetudine criminale talmente consolidata che, come evidenziato dal GIP, neppure l’inizio delle indagini penali e l’attivazione del procedimento di controllo interno hanno dissuaso gli indagati dal proseguire nelle condotte illecite.

È quindi del tutto presumibile che la realtà emersa dalle indagini penali abbia avuto un impatto devastante sull’immagine della pubblica amministrazione presso l’opinione pubblica, inducendola a ritenere, purtroppo fondatamente, che nell’ufficio in questione vigesse “*un sistema che si caratterizza per la patologica disponibilità dei soggetti pubblici, nel prestare la propria opera in operazioni estranee all'esercizio in modo imparziale e leale delle pubbliche funzioni, favorendo soggetti privati, dai quali sono costantemente remunerati, attraverso una sorta di tariffario oramai consolidato e recepito tra le parti*” (ordinanza GIP pag. 51).

Premesso che non risulta possibile fare ricorso al criterio del cd. *duplum*, introdotto dall’art. 1, comma 62 l. 190/2012, non essendo quantificabile l’entità del profitto tratto dai convenuti per effetto delle loro condotte illecite, la Sezione reputa, alla luce delle considerazioni sopra svolte, del tutto adeguato l’ammontare del danno come quantificato dalla Procura regionale.

Residua, infine, la questione, sollevata dalla difesa della convenuta Bozzini, della asserita non corretta imputazione del danno a entrambi i convenuti, non ricorrendo, secondo la tesi difensiva, i presupposti per l’affermazione della loro responsabilità in via solidale, stante la

	fenomeno corruttivo emerso dalle indagini penali e non tanto sulle	
	singole condotte illecite degli imputati).	
	Conseguentemente la domanda va accolta anche sotto questo profilo e	
	i convenuti vanno condannati in solido tra loro alla rifusione del danno	
	all'immagine, quantificato nella complessiva somma di euro 33.333,32.	
	Ai soli fini del riparto interno, le quote rispettive sono uguali, non	
	ravvisandosi ragioni per differenziare la posizione dei convenuti.	
	Le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la	
	soccombenza.	
	P. Q. M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia,	
	definitivamente pronunciando:	
	- condanna Bozzini Tiziana al pagamento, in favore dell'Agenzia delle	
	Entrate, della somma di euro 6.974,00	
	(seimilanovecentosettantaquattro/00), oltre rivalutazione monetaria	
	calcolata sulla base degli indici ISTAT dalla data dell'ultima condotta	
	illecita (5 marzo 2020) e sino alla data della presente sentenza, oltre agli	
	interessi legali sulla somma rivalutata, calcolati dalla data della	
	presente sentenza e sino alla data dell'effettivo pagamento;	
	- condanna Bozzini Tiziana e Urso Stefano, in solido tra loro, al	
	pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, della somma di euro	
	33.333,32 (euro trentatremilatrecentotrentatre/32), oltre rivalutazione	
	monetaria, calcolata sulla base degli indici ISTAT dalla data del	
	passaggio in giudicato della sentenza penale di applicazione della pena	
	(1° luglio 2022) e sino alla data della presente sentenza, oltre agli	

interessi legali sulla somma rivalutata, calcolati dalla data della presente sentenza e sino alla data dell'effettivo pagamento.

Le spese di giudizio sono poste a carico dei condannati in solido tra loro e sono liquidate in euro 106,20 (centosei/20).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 luglio 2024.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Antonio Marco Canu)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/09/2024

Il Direttore di Segreteria

Federica Dainotti

Firmato digitalmente